

T.A.R. Veneto, Sez. I, Sentenza n. 1711 del 13 agosto 2026

Appalti pubblici – Concessione di servizi – Discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice – Sindacato giurisdizionale non sostitutivo – Sub-criteri e sub-punteggi facoltativi ex art. 108, comma 7, d.lgs. 36/2023 – Motivazione mediante giudizio analitico e criteri motivazionali di gara

N. 00695/2026 REG.RIC.

Pubblicato il 13/08/2026

N. 01711 /2026 REG.PROV.COLL.

N. 00695/2026 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 695 del 2026, proposto da (...) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG: (...), rappresentata e difesa dagli avvocati (...), (...) e (...), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

(...) S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato (...), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

(...) s.p.a., (...) e (...) s.p.a., non costituiti in giudizio;

nei confronti

N. 00695/2026 REG.RIC.

(...) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato (...), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento previa adozione delle opportune misure cautelari

- del provvedimento adottato da (...) s.p.a. il 4-3-2026, con cui è stata disposta l'aggiudicazione della gara "G37850 Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 e art. 187, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023, in modalità telematica, per l'affidamento in concessione dell'utilizzo per fini pubblicitari degli spazi espositivi presenti negli approdi e pontili delle linee di navigazione (...) – CIG: (...)” alla (...) s.p.a e approvati gli atti di svolgimento della procedura;

- della comunicazione di aggiudicazione ex art. 90, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023 Prot. N.0007341262026 - G37850 Comunicazione di aggiudicazione;

- della determina a contrarre di (...) s.p.a - Direttore Operativo Sviluppo Mercati Vendite e Clienti - RV 20002088 del 28-10-2025;

- degli atti e di tutti i verbali di gara (anche quelli allo stato non conosciuti) nella parte in cui ammettono e valutano l'offerta presentata da (...) s.p.a. attribuendo i relativi punteggi e ne dichiarano la validità, in particolare: verbale n. 1 del 19-12-2026;

verbale di gara n. 2 del 23-1-2026; verbale di gara n. 3 del 6-2-2026; verbale di gara n. 4 del 10-2-2026; del verbale di valutazione della congruità dell'offerta, con il quale è stata confermata la graduatoria finale;

- delle valutazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice sulle offerte tecniche e del relativo punteggio tecnico attribuito dalla Commissione giudicatrice all'offerta tecnica dell'impresa aggiudicataria e a quella dell'odierna esponente, seconda in graduatoria, di cui al relativo Verbale di gara n. 2 del 23-1-2026;

N. 00695/2026 REG.RIC.

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa la graduatoria finale di gara, nella parte in cui colloca (...) s.p.a. al secondo posto e individua (...) S.p.A. quale aggiudicataria della procedura;

- del bando e della *lex* di gara, in particolare, dei criteri di valutazione delle offerte tecniche di cui al punto 17 e ss del disciplinare, criteri discrezionali A e B qualora interpretati in senso difforme da quanto dedotto;

per la declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire il risarcimento in forma specifica mediante conseguimento dell'aggiudicazione e del relativo affidamento, ovvero mediante subentro nel contratto di concessione eventualmente già stipulato con (...) s.p.a., previa dichiarazione di inefficacia del medesimo;

e per la conseguente condanna della Stazione appaltante a disporre il risarcimento in forma specifica in favore della ricorrente nei termini sopra indicati;

nonché, in via subordinata, per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento per equivalente, nell'ipotesi in cui non fosse possibile il risarcimento in forma specifica;

e per la conseguente condanna della Stazione appaltante a disporre il risarcimento per equivalente in favore della ricorrente nei termini sopra indicati;

in via subordinata per l'annullamento:

- del bando e della *lex* di gara qualora interpretati in senso difforme da quanto dedotto, sempre con declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more e per il risarcimento del danno;

- del bando e della *lex* di gara, dei criteri di valutazione delle offerte tecniche di cui al punto 17 e ss del disciplinare, criteri discrezionali A e B;

- del Disciplinare di gara, ove e per quanto occorra, nella parte in cui disciplinano i predetti criteri di valutazione tecnica in termini generici, indeterminati e privi di subcriteri;

N. 00695/2026 REG.RIC.

nonché con richiesta istruttoria ex artt. 63, 65, 66 e 67 c.p.a. relativa in particolare a tutta la documentazione di gara allo stato non conosciuta anche richiesta con istanza di accesso presentata in data 12-3-2026 e riscontrata da (...) s.p.a in data 19-3-2026 in quanto necessaria per consentire alla ricorrente di esercitare appieno il proprio diritto di difesa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della legge n. 241/1990 e s.m.i. nonché con richiesta, ove occorrendo, di verifica e/o CTU.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di (...) s.p.a. e di (...) s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2026 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

1. Con bando pubblicato in data 18-11-2025, (...) s.p.a. (in seguito, (...)) indicava la procedura aperta, ai sensi degli artt. 71 e 187, comma 1, d.lgs. 36/2023, per l'affidamento in concessione, per 60 mesi, dell'utilizzo per fini pubblicitari degli spazi espositivi presenti negli approdi e pontili delle linee di navigazione (...) – CIG: (...), con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (offerta tecnica, punti 40; offerta economica, punti 60) e importo annuo a base di gara di Euro 420.000,00 (valore complessivo Euro 2.100.000,00).

1.1. Tra gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica, il disciplinare (punto 19.1) prevedeva due criteri discrezionali: A) *“Manutenzione e pulizia degli impianti pubblicitari”*, 14 punti, e B) *“Rimozione degli impianti e temporaneo ricollocamento in caso di manutenzione dell'approdo”*, 10 punti. Tali criteri da valutare mediante coefficiente (0-1) attribuito da ciascun commissario secondo giudizi sintetici

N. 00695/2026 REG.RIC.

(eccellente, buono, discreto, sufficiente, mediocre, incompleto/inidoneo) dovevano essere mediati e successivamente riparametrati.

1.2. Presentavano offerta, tra gli altri, (...) s.p.a. (in seguito, (...)) e (...) s.p.a. (in seguito, (...)).

All'esito delle operazioni di gara (verbale n. 3 del 6-2-2026) risultava: prima IGPDeaux con 99,61 punti (offerta tecnica, 40 punti; offerta economica, 59,61 punti);

seconda (...) con 93,56 punti (offerta tecnica, 37,46; offerta economica, 56,10 punti). In particolare (...) otteneva 12,46 punti per il criterio A (indice 0,80) e 9,00 punti per il criterio B (indice 0,90) e (...) il punteggio massimo per entrambi i criteri, indice 0,90 e 1,00).

1.3. Confermata l'assenza di anomalia, con provvedimento del 4-3-2026, comunicato in data 5-3-2026, veniva quindi disposta l'aggiudicazione a favore di (...).

2. Con il ricorso in esame, corredato da istanza cautelare e istanza istruttoria, (...) ha impugnato gli atti della procedura sulla base dei seguenti motivi.

I - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 70, 93, 107, 108, 182, 183 e 185 del d.lgs. 36/2023; violazione e/o falsa applicazione della lex specialis e dei principi di imparzialità, trasparenza e par condicio; violazione e/o falsa applicazione del disciplinare art. 17, 18, 19 e 20 e ss. nonché dei criteri di valutazione delle offerte;

mancata esclusione dell'offerta aggiudicataria per irrealizzabilità, irregolarità, impossibilità; eccesso di potere sotto i profili della illogicità manifesta, arbitrarietà, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, disparità di trattamento, travisamento dei presupposti di fatto, difetto di istruttoria e carenza assoluta di motivazione; esercizio arbitrario della discrezionalità amministrativa; sviamento.

Lo scarto di soli 2,54 punti tra le offerte tecniche sarebbe interamente riconducibile a errori macroscopici della Commissione nella valutazione dei criteri B) e A).

I.1 - Quanto al criterio B), l'offerta di (...), nell'indicare una sede operativa a Padova (a meno di 40 km da Venezia) e un tempo di smontaggio e rimontaggio di

N. 00695/2026 REG.RIC.

sei ore dalla segnalazione, si baserebbe su una tempistica irrealistica e impossibile da rispettare in quanto non terrebbe conto delle peculiarità logistiche della laguna (trasbordo su mezzi acquei, navigazione, complessità di accosto). L'offerta meriterebbe pertanto l'esclusione, in quanto irregolare ai sensi dell'art. 20 del disciplinare e degli artt. 70, comma 4, e 182, comma 10, d.lgs. 36/2023, ovvero, in subordine, l'attribuzione del coefficiente pari a 0. Depurando il punteggio di (...) per tale criterio, il punteggio tecnico complessivo dell'aggiudicataria scenderebbe a 30 punti e il totale a 89,61, inferiore a quello di (...) (93,56), con conseguente ribaltamento della graduatoria. In ogni caso, anche a prescindere dall'esclusione, la Commissione avrebbe irragionevolmente sottostimato l'offerta di (...) - che prevede un presidio logistico stabile a Marghera (1-2 km dagli approdi), una struttura operativa integrata (squadra nautica e terrestre) e una scorta permanente del 10% degli impianti digitali - rispetto a quella, generica, dell'aggiudicataria.

I.2 - Quanto al criterio A, l'offerta di (...) (pellicole protettive sui display, verifiche settimanali visive/funzionali/elettriche, pulizia settimanale e integrale quindicinale, verifiche strutturali mensili) sarebbe più articolata e con frequenze di intervento più ravvicinate rispetto a quella di (...) (pulizia mensile, verifiche strutturali semestrali), sicché il punteggio attribuito a (...) (12,46 punti, corrispondente a un giudizio "più che buono") sarebbe sottostimato rispetto a quello, massimo, assegnato all'aggiudicataria. Correttamente valutate - secondo la ricorrente - le offerte tecniche, (...)

avrebbe dovuto conseguire 40 punti e (...) 32,8 punti, con conseguente aggiudicazione della concessione alla ricorrente (96,1 punti complessivi, contro 92,4 punti).

I-3 - In ogni caso, i verbali di gara (n. 2 e n. 3) sarebbero motivati in modo apparente e generico, mediante formule standardizzate (“*più che buono*”, “*tra buono ed eccellente*”, “*eccellente*”) prive di reali elementi tecnici distintivi tra le offerte, tanto

N. 00695/2026 REG.RIC.

più in assenza di sub-criteri e sub-punteggi, con conseguente violazione dell’onere motivazionale rafforzato che grava sulla Commissione in tali ipotesi.

II - (in via subordinata) *Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 107 e 108 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 nonché degli artt. 71, 182, 183, 185 e 187 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36; violazione dei principi del risultato, della fiducia, della trasparenza, della concorrenza e della par condicio; violazione delle indicazioni e dei bandi-tipo ANAC in materia di offerta economicamente più vantaggiosa; eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di istruttoria, motivazione assente, genericità e indeterminatezza dei criteri di valutazione delle offerte tecniche, nonché per indebita attribuzione di un’eccessiva discrezionalità alla commissione giudicatrice.*

I criteri discrezionali A e B sarebbero stati formulati in termini eccessivamente generici, privi di sub-criteri o sub-punteggi idonei a delimitare *ex ante* la discrezionalità tecnica della Commissione, in violazione dell’art. 108, commi 4 e 7, e dell’art. 185, comma 2, d.lgs. 36/2023. Anche i criteri motivazionali indicati dal disciplinare e la scala dei giudizi sintetici di cui al punto 19.2 sarebbero inadeguati e non colmerebbero tale carenza di determinatezza, con conseguente illegittimità derivata dell’intera procedura e necessità della sua riedizione.

In via istruttoria, parte ricorrente ha chiesto l’esibizione di tutta la documentazione di gara non ancora conosciuta e, ove necessario, l’espletamento di CTU, “*volta ad accertare l’illegittimità delle operazioni svolte*”.

3. Si sono costituite in giudizio (...) e (...) contestando nel merito le censure proposte.

3.1. In particolare, quanto al criterio B) (rimozione e ricollocamento degli impianti), le parti resistenti hanno rilevato l’inammissibile della censura per mancato superamento della prova di resistenza. Anche attribuendo a (...) il punteggio massimo per tale criterio, la graduatoria non muterebbe. Per ottenere un vantaggio la ricorrente dovrebbe quindi necessariamente sottrarre punti anche all’offerta

N. 00695/2026 REG.RIC.

dell’aggiudicataria, sostituendo così le proprie valutazioni a quelle della Commissione, operazione preclusa al giudice amministrativo. Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente l’offerta di (...) non si fonderebbe sulla sola vicinanza della sede di Padova (a circa 30 minuti da Venezia). La tempistica di sei ore per lo smontaggio e il ricollocamento sarebbe infatti giustificata da plurimi elementi: impianti a tecnologia plug&play; rapporti pluriennali con fornitori e maestranze locali, già operativi in quanto (...) è il gestore uscente del medesimo servizio; il preavviso di 48 ore previsto dal capitolato per gli interventi programmati; la previsione di operare, ove necessario, in orario

notturno per ridurre l'impatto sull'utenza. L'offerta di (...), di contro, si limiterebbe a indicare la disponibilità di un magazzino a Marghera, senza offrire una tempistica determinata e senza precisare le modalità operative di dettaglio.

3.2. Quanto al criterio A (manutenzione e pulizia degli impianti), le resistenti hanno sostenuto che la proposta di (...) (pellicole protettive sui display, verifiche settimanali) non sarebbe migliorativa rispetto a quella dell'aggiudicataria. In particolare:

- il trattamento "Optical Bonding" offerto da (...) costituirebbe una soluzione tecnicamente più efficace della pellicola, la cui sostituzione presupporrebbe lo svolgimento di operazioni difficilmente eseguibili in loco;
- la Commissione avrebbe correttamente premiato un presidio manutentivo quotidiano e continuativo, con sopralluoghi regolari e interventi correttivi immediati, integrato da cicli mensili, trimestrali, semestrali e annuali, laddove l'offerta di (...) prevederebbe le sole verifiche settimanali;
- i tempi di intervento in emergenza offerti da (...) (4-6 ore) sarebbero più contenuti rispetto a quelli di (...) (12-48 ore).

Quanto al difetto di motivazione dei verbali, la legge di gara non avrebbe imposto alcuna motivazione ulteriore rispetto al coefficiente numerico attribuito da ciascun

N. 00695/2026 REG.RIC.

commissario e, in ogni caso, la motivazione resa sarebbe pienamente idonea a rendere intelligibile l'iter logico seguito, avendo la Commissione specificamente valorizzato, per il criterio A, la maggiore accuratezza delle verifiche offerte da (...) e, per il criterio B, il minor impatto sull'utenza derivante dagli interventi notturni.

3.3. Quanto al secondo motivo (genericità dei criteri e mancanza di sub-criteri), in base all'art. 108, comma 7, d.lgs. 36/2023 la previsione di sub-criteri e sub-punteggi costituirebbe una facoltà – non un obbligo – della Stazione appaltante. Inoltre le ragioni delle valutazioni della Commissioni sarebbero ricostruibili grazie alla presenza, per entrambi i criteri, di specifici criteri motivazionali.

3.4. Quanto all'istanza istruttoria (...) ha dato atto di aver pubblicato tutti gli atti e i verbali di gara, comprensivi dell'offerta integrale della controinteressata, senza parti segretate, della documentazione amministrativa e di verifica dei requisiti dell'aggiudicataria.

4. Con ordinanza n. 240 del 17 aprile 2026 questa Sezione ha accolto la domanda cautelare allo scopo di decidere *re adhuc integra*, evidenziando che la controinteressata è anche l'attuale gestore del servizio.

5. Le parti hanno depositato memorie e repliche in cui hanno sviluppato le rispettive difese.

In particolare parte ricorrente quanto al criterio B) ha rimarcato che l'offerta della controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa, o quantomeno valutata con coefficiente pari a zero, in quanto basata su presupposti operativi manifestamente irrealistici e/o inattendibili. La proposta di (...), fondata su una tempistica di sei ore e su una sede operativa ubicata a Padova, non terrebbe conto delle peculiarità logistiche del contesto lagunare veneziano. La valutazione della Commissione sarebbe

quindi manifestamente illogica e fondata su un dato - la tempistica di sei ore dichiarata da (...) - privo del carattere di certezza e comunque condizionato da autorizzazioni (...) e non comprensivo dell'intero ciclo di rimozione, trasporto e

N. 00695/2026 REG.RIC.

ricollocaimento. Inoltre la Commissione non avrebbe adeguatamente considerato gli elementi organizzativi offerti da (...) (presidio logistico a Marghera, scorta operativa del 10% degli impianti, monitoraggio predittivo da remoto, unità nautica dedicata, flessibilità della fascia oraria d'intervento), incorrendo in un esame parcellizzato e non comparativo delle offerte.

Quanto al criterio A, il punteggio massimo attribuito a (...) si fonderebbe su una manutenzione qualificata come "quotidiana/continuativa" che si risolverebbe, in realtà, in mera vigilanza diffusa, mentre l'offerta di (...) prevedrebbe un sistema manutentivo strutturato e capillare (24 cicli annui di doppia manutenzione su 70 imbarcaderi). L'Optical Bonding costituirebbe una caratteristica già richiesta dal Capitolato, mentre (...) offrirebbe in aggiunta una pellicola protettiva anti-graffiti, elemento migliorativo pretermesso dalla Commissione per difetto di istruttoria.

Quanto al difetto di motivazione e trasparenza dell'*iter* valutativo, le argomentazioni sviluppate dalle controparti in giudizio costituirebbero un'inammissibile integrazione postuma della motivazione.

6. All'udienza pubblica dell'1 luglio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. In relazione al primo motivo con cui parte ricorrente contesta i punteggi assegnati dalla Commissione in relazione ai criteri B) e A) va in via preliminare rimarcato che per consolidata giurisprudenza (da ultimo: Cons. Stato, Sez. V, 28-7-2026, n. 6126):

a) la valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla commissione attraverso l'espressione di giudizi e l'attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione insindacabile salvo che essa sia affetta da manifesta illogicità;

b) il controllo del giudice è pieno, ossia tale da garantire piena tutela alle situazioni giuridiche private coinvolte; è vero che egli non può agire al posto

N. 00695/2026 REG.RIC.

dell'amministrazione ma può sicuramente censurare la scelta chiaramente inattendibile, frutto di un procedimento di applicazione della norma tecnica viziato, e annullare il provvedimento basato su di essa;

c) lo schema del ragionamento che il giudice è chiamato a svolgere sulle valutazioni tecniche può essere così descritto:

c.1.) il giudice può limitarsi al controllo formale ed estrinseco dell'*iter* logico seguito nell'attività amministrativa se ciò appare sufficiente per valutare la legittimità del provvedimento impugnato e non emergano spie tali da giustificare una ripetizione, secondo la tecnica del sindacato intrinseco, delle indagini specialistiche;

c.2.) il sindacato può anche consistere, ove ciò sia necessario ai fini della verifica della legittimità della statuizione gravata, nella verifica dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto al criterio tecnico e al procedimento applicativo;

c.3.) devono ritenersi superati ostacoli di ordine processuale capaci di limitare in modo significativo, in astratto, la latitudine della verifica giudiziaria sulla correttezza delle operazioni e delle procedure in cui si concreta il giudizio tecnico ma questo non toglie che, anche in relazione ad una non eludibile esigenza di separazione della funzione amministrativa rispetto a quella giurisdizionale, il giudice non possa sovrapporre la sua idea tecnica al giudizio non contaminato da profili di erroneità e di illogicità formulato dall'organo amministrativo al quale la legge attribuisce la penetrazione del sapere specialistico ai fini della tutela dell'interesse pubblico nell'apprezzamento del caso concreto;

d) se è assodato che il giudice ha pieno accesso al fatto, occorre aggiungere che l'accesso al fatto non può consentire la sostituzione del giudice alla pubblica amministrazione nelle valutazioni ad essa riservate;

e) scontata l'opinabilità della valutazione, il giudice non può sostituirsi all'amministrazione, essendogli consentita la sola verifica di ragionevolezza, coerenza

N. 00695/2026 REG.RIC.

e attendibilità delle scelte compiute dalla stessa; se è stata riscontrata una corretta applicazione della regola tecnica al caso di specie, il giudice deve fermarsi, quando il risultato a cui è giunta l'amministrazione è uno di quelli resi possibili dall'opinabilità della scienza, anche se esso non è quello che l'organo giudicante avrebbe privilegiato;

f) un conto, quindi, è l'accertamento del fatto storico (che precede ogni valutazione) e un conto è la contestualizzazione del concetto giuridico indeterminato richiamato dalla norma; quest'ultimo è fuori dall'accertamento del fatto e rientra nel suo apprezzamento, questo sì, sottratto alla completa sostituibilità della valutazione del giudice a quella dell'amministrazione;

g) in conclusione sul punto, il sindacato del giudice nel valutare la legittimità di valutazioni frutto di discrezionalità tecnica, è pieno, penetrante, effettivo, ma non sostitutivo; dinanzi a una valutazione tecnica complessa il giudice può pertanto ripercorrere il ragionamento seguito dall'amministrazione al fine di verificare in modo puntuale, anche in riferimento alla regola tecnica adottata, la ragionevolezza, la logicità, la coerenza dell'*iter* logico seguito dall'autorità, senza però potervi sostituire un sistema valutativo differente da lui stesso individuato (tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. V, 24 agosto 2023, n. 7931, Consiglio di Stato, Sez. V, 27 maggio 2026, n. 4294).

7.1. Alla luce di tali coordinate giurisprudenziali, le censure proposte non possono essere condivise.

7.1.1. E' infondata la censura con cui parte ricorrente contesta il punteggio assegnato dalla Commissione in relazione al criterio B), "Rimozione degli impianti e temporaneo ricollocamento dell'impianto in caso di manutenzione dell'approdo", 10 punti, per il quale il disciplinare precisava che "al fine della valutazione del presente elemento, il concorrente deve illustrare la propria proposta riguardante le tempistiche e le modalità di rimozione degli impianti pubblicitari dagli approdi per esigenze di servizio o per disposizione di (...) ovvero per esigenze di manutenzione

dell'approdo

N. 00695/2026 REG.RIC.

stesso" e stabiliva come criteri motivazionali che: *"saranno valutate positivamente le proposte che prevedano azioni tempestive e modalità compatibili con minori impatti sull'utenza degli approdi"*.

In relazione a tale criterio l'offerta di (...) ha conseguito 10,00 punti (indice 1) e (...) 9,00 punti (indice 0,90).

7.1.2. Tali valutazioni non presentano profili di irragionevolezza manifesta.

Nella motivazione della propria valutazione infatti la Commissione evidenzia che: *"le soluzioni proposte dal concorrente in merito alla gestione delle attività di rimozione degli impianti pubblicitari dagli approdi risultano essere particolarmente performanti al fine di rispondere alle esigenze di servizio, alle disposizioni della Concedente e alle eventuali esigenze di manutenzione degli approdi stessi, soprattutto con riferimento alla rapidità di risposta nei tempi di intervento e al minore impatto sull'utenza degli approdi"*.

E tale motivazione risulta del tutto coerente sia con i criteri motivazionali indicati dal disciplinare, sia con il contenuto effettivo dell'offerta di (...) che si è impegnata a garantire la rimozione dell'impiantistica presente all'interno degli approdi entro le 6 ore, rendendosi disponibile ad eseguire i lavori anche in "orari notturni ovvero nelle prime ore del giorno, al fine di limitare il più possibile i disagi all'utenza".

Tale motivazione giustifica la preferenza assegnata in relazione a tale criterio alla controinteressata rispetto all'offerta di (...) la quale, pur dando atto di disporre di un magazzino logistico in prossimità del Porto di Marghera e di "una scorta operativa permanente pari al 10% degli impianti digitali installati", non ha garantito analoghe tempistiche di intervento né ha precisato in modo altrettanto puntuale le specifiche modalità di svolgimento del servizio volte ad assicurare i "minori impatti sull'utenza degli approdi".

N. 00695/2026 REG.RIC.

7.1.3. Quanto alla sostenuta impossibilità, non realistica della tempistica degli interventi promessa da (...), da un lato, la ricorrente non ha fornito un principio di prova della stessa. (...) non ha fornito specifici elementi idonei a mettere ragionevolmente in dubbio l'attendibilità della valutazione di (...) in ordine alla serietà della proposta presentata.

Dall'altro lato, la stessa (...) nella propria offerta (pag. 90) ha precisato che:

"la garanzia di rimozione dell'impiantistica presente all'interno degli approdi entro le 6 ore indicate è frutto di:

- *struttura tecnica operativa solidamente organizzata con esperienza decennale;*
- *prossimità della sede operativa agli approdi lagunari;*
- *accordi con fornitori locali (piccole e medie imprese) consolidati e maestranza ben addestrate e formate per l'ambito specifico degli approdi;*

- *conoscenza della particolare conformazione della città e della sua unicità nella logistica;*
- *ingegnerizzazione tipo Plug & Play del nuovo impianto digitale;*
- *semplificazione dello sgancio di alimentazione elettrica per il digitale;*
- *consolidata tecnica di approccio alla rimozione/installazione degli impianti analogici esistenti”.*

E tali elementi paiono complessivamente idonei a giustificare la tempistica promessa.

7.1.4. Né risulta che non si sia tenuto conto delle peculiarità logistiche del contesto lagunare veneziano.

L’offerta della controinteressata sviluppa infatti in modo dettagliato le modalità di svolgimento del servizio e i relativi aspetti logistici. D’altra parte si tratta del gestore uscente del servizio, il quale inevitabilmente ha una conoscenza puntuale dello stato dei luoghi.

N. 00695/2026 REG.RIC.

7.1.5. Quanto alla lamentata natura condizionata della tempistica promessa da (...), è sufficiente rimarcare che da un’interpretazione sistematica dell’offerta della controinteressata emerge in modo chiaro che la stessa si è impegnata a eseguire gli interventi nei tempi indicati, i quali potranno essere differiti solo per esigenze della Stazione appaltante legate ai flussi di traffico.

Nell’offerta infatti (...) dichiara infatti che “Grazie all’esperienza acquisita negli anni e quanto sopra esposto (...) può intervenire per lo smontaggio e il successivo ricollocamento degli impianti pubblicitari entro 6 ore dal ricevimento della comunicazione da parte di (...), naturalmente previa autorizzazione da parte della stessa a poter operare nei tempi indicati qualora l’approdo sia in servizio” e successivamente precisa che: “Qualora non vi sia la possibilità di intervenire entro le 6 ore a causa della non autorizzazione ad operare, gli impianti verranno rimossi al termine del servizio di trasporto pubblico al fine di non intralciare le attività degli approdi stessi” (pag. 95).

7.2. In relazione al criterio A) *“Manutenzione e pulizia degli impianti pubblicitari”*, 14 punti, l’art. 17 del disciplinare chiariva che *“al fine della valutazione del presente elemento, il concorrente deve illustrare la propria proposta riguardante la modalità di svolgimento dell’attività di manutenzione ordinaria e pulizia degli impianti, il numero minimo e la frequenza degli interventi annui previsti, le verifiche tecniche periodiche sugli impianti, la tempistica di intervento in caso di emergenza e/o segnalazione da parte del Concedente circa guasti, difetti o problemi relativi alla sicurezza degli impianti pubblicitari”*. Il medesimo articolo del disciplinare precisava come *“Criteri motivazionali”* che: *“saranno valutate positivamente le proposte che prevedano azioni concrete, comprese le verifiche atte a garantire la durabilità, la sicurezza e l’idoneità alla funzione degli impianti pubblicitari”*.

N. 00695/2026 REG.RIC.

In relazione a tale criterio la Commissione ha attribuito all’offerta (...), 14 punti, con indice (media) 0,90, e a (...) 12,46 punti, con indice (media) di 0,80.

7.2.1. Nel ricorso parte ricorrente sostiene che alla luce del contenuto delle offerte tecniche a (...) avrebbero dovuto essere attribuiti 9,8 punti e a (...) 14 punti in quanto la sua offerta delineerebbe un

sistema complessivo ad elevato grado di strutturazione che prevede:

- l'applicazione di pellicole protettive sui display digitali. Tale accorgimento assicurerebbe maggiore durabilità, semplificherebbe le operazioni di ripristino (con sostituzione della sola pellicola anziché dell'intero pannello) e sarebbe particolarmente utile a fronte delle scritte vandaliche, causa ricorrente degli interventi manutentivi;
- una maggiore frequenza delle verifiche offerte (visive, funzionali ed elettriche settimanali) rispetto a quella, ritenuta meno intensa, della controinteressata;
- la frequenza settimanale della pulizia e quella quindicinale della pulizia integrale, a fronte di una cadenza solo mensile indicata da (...);
- la cadenza mensile delle verifiche sugli elementi strutturali e sui sistemi di fissaggio, contro la cadenza semestrale offerta dall'aggiudicataria.

7.2.2. Tali censure non possono essere condivise in quanto valorizzano singoli aspetti dell'offerta di (...), ma non evidenziano evidenti profili di illogicità, irrazionalità o errori di fatto delle valutazioni della commissione, risolvendosi nella richiesta di sostituire il proprio apprezzamento tecnico a quello della Commissione, in assenza "di spie tali da giustificare una ripetizione, secondo la tecnica del sindacato intrinseco, delle indagini specialistiche".

Come evidenziato da (...), il disciplinare infatti non limitava la valutazione al numero o alla frequenza degli interventi manutentivi, ma richiedeva un apprezzamento complessivo delle modalità di manutenzione, delle verifiche tecniche periodiche, della

N. 00695/2026 REG.RIC.

tempestività degli interventi in caso di emergenza e, soprattutto, delle "azioni concrete", comprese le verifiche, idonee a garantire la durabilità, la sicurezza e l'idoneità funzionale degli impianti.

La motivazione della Commissione (verbale n. 2, pag. 5) risulta coerente con tali parametri, avendo valorizzato il carattere "*particolarmente dettagliato e articolato*" dell'offerta dell'aggiudicataria e la maggiore efficacia delle verifiche e delle procedure manutentive finalizzate ad assicurare la durabilità, la sicurezza e l'idoneità funzionale degli impianti.

Né il confronto tra le offerte evidenzia profili di manifesta illogicità o travisamento di fatto. L'offerta di (...) descrive infatti in modo puntuale un sistema manutentivo articolato, che comprende verifiche preventive e correttive - con sopralluoghi quotidiani degli approdi - monitoraggio e diagnostica da remoto, manutenzione predittiva, controlli periodici, procedure organizzative per la gestione delle emergenze e tempi di intervento particolarmente contenuti (messa in sicurezza entro quattro ore e primo intervento entro sei ore), elementi tutti direttamente riconducibili ai parametri valutativi fissati dal disciplinare.

In definitiva le valutazioni della Commissione in relazione al criterio A) non presentano macro vizi logici.

7.2.3. Il rilievo secondo cui l'offerta della controinteressata sarebbe stata preferita in ragione dell'*Optical Bonding*, che costituirebbe una caratteristica già richiesta dal Capitolato, non trova

riscontro negli atti della Commissione.

Non risulta che nel verbale n. 2 tale caratteristica sia stata specificamente valorizzata.

7.3. È altresì infondata la terza censura del primo motivo, con cui parte ricorrente lamenta che i verbali di gara (n. 2 e n. 3) sarebbero motivati in modo apparente e generico, mediante formule standardizzate.

N. 00695/2026 REG.RIC.

7.3.1. Oltre al punteggio numerico e al giudizio sintetico la Commissione ha infatti motivato le proprie valutazioni esprimendo, per ogni criterio, anche un giudizio analitico (cfr. verbale n. 2) coerente con i criteri motivazionali stabiliti dal disciplinare.

8. È infine infondato il secondo motivo con cui parte ricorrente lamenta che la legge di gara avrebbe concesso eccessiva discrezionalità alla Commissione giudicatrice, formulando i criteri di valutazione in modo eccessivamente generico e omettendo di stabilire sub-criteri, con i relativi sub-punteggi.

8.1. In base all'art. 108, comma 7, del d.lgs. n. 36 del 2023 infatti, *“I documenti di gara oppure, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo indicano i singoli criteri di valutazione e la relativa ponderazione, anche prevedendo una forcilla in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi”*.

Le Stazioni appaltanti hanno quindi la facoltà - non l'obbligo - di stabilire sub-criteri con i relativi sub-punteggi.

E nella fattispecie la trasparenza delle valutazioni è stata garantita, da un lato, dalla introduzione nella legge di gara di compiute descrizioni dei criteri di valutazione, con l'indicazione di *“criteri motivazionali”* (disciplinare, art. 17).

Dall'altro, dall'espressione da parte della Commissione, oltre che di una valutazione numerica e sintetica, anche di un giudizio analitico per ogni singolo criterio.

In tali condizioni, l'operato complessivo di (...) non risulta illegittimo.

9. Il ricorso deve pertanto essere respinto.

10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

N. 00695/2026 REG.RIC.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese in favore delle parti resistenti, nella misura di Euro 2.000,00 (duemila/00), per ciascuna parte, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Filippo Dallari, Primo Referendario, Estensore

Alberto Ramon, Referendario

L'ESTENSORE

Filippo Dallari

IL PRESIDENTE

Leonardo Pasanisi

IL SEGRETARIO

N. 00695/2026 REG.RIC.